



Comune di VEDELAGO

**RELAZIONE DI RICOGNIZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
DI RILEVANZA ECONOMICA
AL 31/12/2022**

(art. 30, D.Lgs. 201/2022)

La presente relazione, redatta a cura del settore economico finanziario, mira ad effettuare la ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, come previsto dall'art. 30 del D.lgs. 201/2022.

Tale decreto, nella confusione normativa dettata dalla mancanza di omogeneità nelle definizioni di servizi pubblici locali, nonché nella definizione di rilevanza economica, ha il fine ultimo di riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali nella sua interezza.

La presente relazione ha il compito di rilevare quali siano i servizi pubblici a rilevanza economica del Comune di Vedelago, e di analizzarne l'andamento economico, la qualità dei servizi, il rispetto degli obblighi contrattuali, gli oneri e i risultati in capo all'ente e l'entità dell'eventuale ricorso a società in house.

La ricognizione viene fatta considerando lo stato dell'arte alla data del 31/12/2022, coerentemente con quanto prescritto in merito alla ricognizione dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, collegata alla ricognizione sui servizi pubblici dal legislatore, che ha voluto rendere questi due adempimenti strettamente correlati l'uno all'altro.

Il primo dei compiti cui questa relazione deve assolvere è la rilevazione su quali siano i servizi pubblici a rilevanza economica per l'ente di riferimento. Per fare ciò è bene richiamare l'art. 30 del D.lgs. 201/2022:

Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in

house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Da tale norma si evince una serie di indicazioni in ordine alle esclusioni da tale ricognizione:

1. Servizi gestiti in economia: la gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante; l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. Tali servizi vanno esclusi dalla ricognizione.
2. Servizi strumentali: i servizi pubblici locali si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva. La differenza tra "servizio pubblico locale" e "servizio strumentale" può essere ricondotta a quella tra "concessione di pubblico servizio" e "appalto pubblico di servizi". La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009). Ed ancora, «nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006). Tali servizi vanno esclusi dalla ricognizione.
3. Servizi privi di rilevanza economica: i servizi a rilevanza economica (o servizi di interesse generale a livello locale) sono quelli «erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla

legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale» (art.2, co. 1 lett. C, D.lgs. 201/2022). La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR). Tali servizi vanno esclusi dalla ricognizione.

La ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi) e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Da ciò si evince che la relazione riguarderà, in sede di prima applicazione, i seguenti servizi: parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici sopra indicati nel Comune di Vedelago è stato rilevato quanto segue.

1. **Parcheggi:** il Comune di Vedelago non ha attivato servizi relativi a parcheggi a pagamento, e dunque tale servizio non dovrà essere inserito nella relazione;
2. **Impianti sportivi:** la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 11/06/2020, ad oggetto "Classificazione impianti sportivi di proprietà comunale privi di rilevanza economica", nella quale la Giunta Comunale ha deliberato la non rilevanza economica degli impianti sportivi di Vedelago, Fanzolo, Fossalunga, Casacorba, delle palestre delle scuole primarie e secondarie di primo grado, e della sala polivalente della scuola secondaria di primo grado,

impone di escludere dalla ricognizione la gestione degli impianti sportivi;

3. **Servizi cimiteriali:** il servizio è gestito in economia, ovvero l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzo del personale del Comune di Vedelago, avvalendosi poi dei mezzi di terzi forniti da una ditta aggiudicataria dell'appalto di servizi (il riferimento è alle determinazioni n. 111 del 23 aprile 2021 avente oggetto: "GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 2021/2025. DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 DLGS 50/2016, RISERVATA A COOPERATIVE SOCIALI, EX ART. 112 DEL DLGS 50/2016.", nonché alla n. 146 del 25 agosto 2021, avente ad oggetto "GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2021/2025. - AGGIUDICAZIONE"). Inoltre, rientrando tale aggiudicazione nel novero degli appalti di servizi, e non nella concessione di pubblico servizio, si ritiene che i servizi cimiteriali vadano esclusi dalla ricognizione in quanto servizi strumentali. Considerato inoltre che all'utenza risponde sempre e comunque il Comune di Vedelago, e non una ditta concessionaria, si ritiene che il servizio sia svolto in economia e dunque non vada inserito all'interno della ricognizione dei servizi pubblici.
4. **Luci votive:** il Comune di Vedelago non ha attivato servizi relativi a luci votive a pagamento, e dunque tale servizio non dovrà essere inserito nella relazione;
5. **Trasporto scolastico:** il servizio è gestito in economia, ovvero l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale del Comune di Vedelago, avvalendosi poi dei mezzi di terzi forniti da una ditta aggiudicataria dell'appalto di servizi (il riferimento è alle determinazioni n. 246 del 20/07/2021 avente oggetto: "APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2021-2023: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG 8825775BEC", nonché alla n. 313 dell'8 settembre 2021, avente ad oggetto "APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO BIENNIO 2021-2023 AGGIUDICAZIONE"). Inoltre, rientrando tale aggiudicazione nel novero degli appalti di servizi, e non nella concessione di pubblico servizio, si ritiene che il trasporto scolastico vada escluso dalla ricognizione in quanto servizio strumentali. Considerato inoltre che all'utenza risponde

sempre e comunque il Comune di Vedelago, e non una ditta concessionaria, si ritiene che il servizio sia svolto in economia e dunque non vada inserito all'interno della ricognizione dei servizi pubblici.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che nel Comune di Vedelago, alla data del 31/12/2022, non siano presenti servizi pubblici a rilevanza economica da inserire nel perimetro dell'analisi indicata dall'art. 30 del D.lgs. 201/2022.